



CITTÀ DI TORINO

MOZIONE N. 31

Approvata dal Consiglio Comunale in data 8 luglio 2019

OGGETTO: ELETTROSMOG: DALLA ZONIZZAZIONE AL CENTRO DI RICERCA SCIENTIFICA SUGLI EFFETTI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato in data 12 luglio 1999 la Raccomandazione n. 1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, affermando come sia imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi sulla salute che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici, come si ritenga necessario istituire un quadro comunitario in relazione alla protezione della popolazione con aggiornamenti, valutazioni e analisi periodiche degli impatti sulla salute anche in funzione dell'evoluzione tecnologica; chiedendo agli Stati membri di considerare anche i rischi nel decidere strategie e promuovendo la più ampia diffusione dell'informazione alla popolazione su effetti e provvedimenti di prevenzione adottati;
- la protezione dalle esposizioni è regolamentata dalla Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 che si pone l'obiettivo di tutelare la salute, promuovere sia la ricerca scientifica sugli effetti sulla salute sia l'innovazione tecnologica per minimizzare intensità ed effetti;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 sono stati fissati limiti di esposizione e valori di attenzione, applicando l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella Raccomandazione n. 1999/519/CE con una riduzione dei valori limite e di attenzione per tenere in conto, almeno a livello macroscopico, anche degli effetti a lungo termine non presi in considerazione nella raccomandazione;
- la Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2004 disciplina nella Regione Piemonte la localizzazione, l'installazione, la modifica e il controllo degli impianti fissi per telecomunicazione e radiodiffusione, mentre all'articolo 7 indica il Comune come ente preposto a individuare la localizzazione degli impianti di radiodiffusione anche in ottemperanza con quanto previsto dall'articolo 8 comma 6 della Legge 36/2001;

- la Direttiva Europea 2013/35/UE del 26 giugno 2013, recepita in Italia con D.Lgs. n. 159 del 1 agosto 2016 con la modifica D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con lo scopo di assicurare salute e sicurezza individuale di ciascun lavoratore e definire una piattaforma minima di protezione per i lavoratori nell'Unione Europea;
- il Decreto 28 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente, sui criteri minimi ambientali da rispettarsi per gli edifici della pubblica amministrazione, richiede che si prediliga sempre la connessione via cavo o mediante Powerline rispetto al WiFi;
- il Consiglio Comunale di Torino si è già espresso sul tema con mozione (mecc. 2012 05488/002) avente ad oggetto "Individuazione luoghi della mappa delle installazioni degli hotspot wi-fi nella città di Torino ed il problema dell'elettrosensibilità" approvata in data 5 settembre 2013 e con mozione (mecc. 2014 01669/002) avente ad oggetto "Telefonia mobile e piano antenne" approvata in data 8 aprile 2015;
- nella deliberazione consiliare (mecc. 2016 03356/002), avente ad oggetto "Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2016-2021", approvata dal Consiglio Comunale di Torino in data 28 luglio 2016, alla sezione 6 relativa all'ambiente, elettrosmog e adozione del principio di precauzione sono indicate come azioni fondamentali da seguire;
- in data 18 settembre 2017 è stata presentata in Regione Piemonte la Mozione n. 1185 avente ad oggetto "Valutazione di Impatto Sanitario e monitoraggio ambientale e sanitario inerenti alla sperimentazione della tecnologia 5G nella città di Torino", approvata a febbraio 2019 e in cui si chiedeva di coinvolgere anche le Commissioni Sanità e Ambiente del Comune di Torino;

CONSIDERATO CHE

- i "FridaysForFuture" scaturiti da Greta Thunberg hanno posto con forza sulle piazze mondiali e nella politica i temi relativi all'ambiente, alle scelte consapevoli e alla sostenibilità ed è necessario farvi rientrare anche le tematiche ambientali e sanitarie relative all'elettrosmog;
- il cosiddetto Principio di Precauzione è stato adottato dall'Unione Europea nel 2005 riportando che "Quando le attività umane possono portare a un danno moralmente inaccettabile, che è scientificamente plausibile ma incerto, si dovranno intraprendere azioni per evitare o diminuire tale danno";
- la Legge 36/2001 chiede al Ministero della Sanità di promuovere un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale e di concerto con Ministero dell'Ambiente e MIUR lo svolgimento di campagne di informazione e di

- educazione ambientale, alle Regioni di concorrere all'approfondimento delle conoscenze scientifiche e indica che è competenza dei comuni adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti allo scopo di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici;
- la sentenza del TAR Lazio n. 500 del 15 gennaio 2019 ha imposto l'obbligo di procedere a campagne di informazione ed educazione ambientale previste da articolo 10 comma 1 della Legge 36/2001, condannando i Ministeri Ambiente, Salute e Istruzione ad ottemperare;
 - secondo l'OMS circa il 3% della popolazione è affetta da problemi di elettrosensibilità (per l'Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di Berna gli elettrosensibili arrivano al 5% degli elvetici mentre in Svezia studi indicano tale valore nel 10%), il che comporterebbe che su Torino si potrebbe stimare un problema che riguarda almeno 25 mila torinesi;
 - a ottobre 2013 la Regione Basilicata considera elettrosensibilità come malattia rara e la inserisce nell'elenco delle esenzioni per i costi delle prestazioni sanitarie;

TENUTO CONTO CHE

- la Legge 36/2001 prevede all'articolo 8 comma 5 il finanziamento delle attività di controllo e monitoraggio, finanziamento integrato mediante la destinazione delle somme derivanti dalle sanzioni previste dall'articolo 15;
- la Raccomandazione Europea n. 1999/519/CE per le frequenze 5G nel range 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz prevederebbe che il periodo di misura dovrebbe essere compreso rispettivamente nell'intervallo 16.7-17.7 minuti e 2.0-2.2 minuti;
- nel DPCM 8 luglio 2003 si definisce un limite più stringente di intensità di campo elettrico rispetto alla Raccomandazione Europea n. 1999/519/CE e pari a 6 V/m in un periodo pari a 6 minuti e divieto di superamento del valore di 20 V/m mentre con articolo 14 comma 8 del Decreto Legge n. 179/2012 è stato definito che i valori devono essere mediati nell'arco delle 24 ore e non più nei 6 minuti previsti in origine, passando da una verifica per misura diretta a una verifica attraverso stima previsionale fatta da ARPA e basata sui dati forniti dagli operatori;
- a Torino sono già presenti aree come l'area del Colle della Maddalena, l'impianto Sky-Logic di via Centallo o nei pressi della Basilica di Superga che negli anni hanno più volte portato allo sfioramento dei limiti di legge, compreso lo sfioramento dei 20 V/m, per l'esposizione ai campi elettromagnetici portando anche alla delimitazione di zone con divieto di accesso;
- da notizie giornalistiche del 25 aprile 2019 si è appreso del nuovo sfioramento dei limiti nei pressi del Colle della Maddalena che ha portato il Comune di Moncalieri a precludere

- l'accesso a una porzione del parco anche a seguito di comunicazione pervenuta dal Comune di Torino di emissione di un provvedimento di delimitazione dell'area a seguito di specifica richiesta da parte della ASL TO 1;
- in data 6 giugno 2012, così come riportato nella interpellanza (mecc. 2012 03070/002) avente ad oggetto "Inquinamento Elettromagnetico a Torino, un rischio poco considerato" e presentata dai Consiglieri Bertola e Appendino, durante sopralluogo della VI Commissione Consiliare Permanente del Comune di Torino presso l'ARPA Piemonte, è stata presentata l'attività di monitoraggio svolta in relazione ai ripetitori installati presso il Colle della Maddalena che ha rilevato un campo elettromagnetico costantemente compreso tra 13 e 32 V/m, ben oltre i limiti di legge;
 - era stato predisposto, in collaborazione anche con la Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, un piano per il risanamento dell'ambito del Colle della Maddalena che risulta, ad oggi, non ancora attuato;
 - in data 5 ottobre 2018, è stata audita ARPA Piemonte sul tema elettrosmog ed è emerso come le onde elettromagnetiche da maggio 2011 siano state inserite dallo IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) dell'OMS nel gruppo 2B (possibili cancerogeni che comprende agenti quali, ad esempio, il DDT, il Piombo, i Bitumi o i Pesticidi Clorofenossiderivati) e, inoltre, che per il 5G manca la normativa specifica e che sarà anche da valutare quali strumentazioni utilizzare per le misure di campo e conseguenti controlli emissivi per la salvaguardia di salute e ambiente;
 - in data 14 dicembre 2018, è stato audito il Comitato Scientifico ISDE Piemonte, ovvero l'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente, che ha riportato come gli attuali limiti, europei e italiani, valutino i soli effetti termici acuti tralasciando sia gli effetti biologici sia i problemi legati alle esposizioni a lungo termine; è stato fatto presente che per la nuova tecnologia 5G si stima un numero installato di dispositivi interconnessi dell'ordine di milioni per chilometro quadro, rendendo praticamente nulla ogni zona attualmente libera da esposizioni ed è stato presentato in sede internazionale un appello firmato da più di 180 scienziati che richiedevano una moratoria allo sviluppo esteso sul territorio delle nuove tecnologie;
 - in data 18 gennaio 2019, è stata audita LegAmbiente Piemonte ed è emerso come, nel quadro applicativo dell'articolo 8 comma 6 della Legge n. 36/2001, il Comune possa non solo regolamentare la disposizione degli impianti ma possa anche definire un piano di Localizzazione delle Antenne volto a garantire il servizio offerto dai gestori ma minimizzando l'esposizione e quindi salvaguardando la salute e come, in caso di ricorsi da parte dei gestori su piani analoghi, è stato valutato giuridicamente a favore dei Comuni che avevano sostenuto la pianificazione con una adeguata istruttoria tecnica a supporto (Consiglio di Stato Sezione IV n. 2055 del 13 aprile 2010, Cassazione Sezione III n. 722 del 21 marzo 2013, TRGA Bolzano n. 262 del 13 settembre 2016);

- l'aumento del numero di antenne installate o l'aggiornamento delle antenne attualmente installate per l'avvio e l'estensione del 5G sulla città di Torino rischia di portare oltre i livelli di saturazione l'attuale stato di esposizione alle onde elettromagnetiche;
- 244 scienziati hanno chiesto una radicale revisione delle attuali linee guida dettate dall'ICNIRP poiché denunciano che a tutt'oggi tali linee guida sono basate esclusivamente sugli effetti termici e appaiono superate dal momento che un'ampia letteratura scientifica attesta effetti biologici avversi anche per esposizioni nei limiti dell'attuale normativa;
- il rapporto Bioinittive del 2012, recentemente aggiornato nel 2017, riporta come non sia possibile escludere rischi sulla salute, umana e animale, dovuti all'esposizione ai campi elettromagnetici anche perché "Gli esistenti limiti di sicurezza pubblica di FCC (Federal Communications Commission) e ICNIRP sembrano non essere sufficientemente protettivi della salute pubblica, in particolare per i giovani (embrione, feto, neonato, bambino molto piccolo)";
- vari studi hanno riportato diversi effetti sulla salute per esposizione a campi elettromagnetici e una conferma recente del legame tra tumori (principalmente al cuore e al cervello) ed esposizione si è avuta per tramite di due studi indipendenti dell'Istituto Ramazzini di Bologna e del National Toxicology Program del NIEHS americano:
 - Report of Partial findings from the National Toxicology Program Carcinogenesis Studies of Cell Phone Radiofrequency Radiation in Hsd: Sprague Dawley SD rats (Whole Body Exposure) Wyde M, Cesta M, Blystone C, Elmore S, Foster P, Hooth M, Kissling G, Malarkey D, Sills R, Stout M, Walker N, Witt K, Wolfe M, Bucher J.;
 - Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station environmental emission. Falcioni L, Bua L, Tibaldi E, Lauriola M, De Angelis L, Gnudi F, Mandrioli D, Manservigi M, Manservigi F, Manzoli I, Menghetti I, Montella R, Panzacchi S, Sgargi D, Strollo V, Vornoli A, Belpoggi F. Environ Res. 2018 Aug;165:496- 503;
- entrambi gli studi risultano essere stati avviati più di 10 anni fa e lo studio sviluppato dall'Istituto Ramazzini di Bologna, che ha usato valori di esposizione di circa 1.000 volte inferiori rispetto allo studio americano, è rappresentativo delle esposizioni a radiofrequenze (RFR) di 1.8 GHz da campo lontano, identiche a quelle che vengono emesse dagli impianti attualmente installati e con una misura mediata nelle 24 ore, ovvero mediando tra livelli diurni e livelli notturni, così come richiesto dalla attuale normativa;
- il Comitato SCHEER (Comitato Scientifico per la Salute, l'Ambiente e i Rischi Emergenti della UE) nel recente rapporto del 20 dicembre 2018 ha messo in evidenza come tra i 14 rischi sanitari e ambientali emergenti risulti esserci il 5G in relazione agli effetti su uomo, animali e ambiente. Infatti al punto 4.4 riporta "the expansion of

broadband with shorter wavelength radiofrequency radiation highlights the concern that health and safety issues remain unknown. Controversy continues with regard to harm from current 2G, 3G and 4G wireless technologies. 5G technologies are far less studied for human or environmental effects" (Russell, 2018)";

- nel rapporto del Comitato SCHEER in relazione alla reale possibilità di effetti dannosi e, di conseguenza, di preoccupazione in relazione alle nuove tecnologie riporta come tale situazione, in assenza di prove chiare che portino a redigere delle linee guida da applicarsi, lascia aperta la possibilità di incorrere in conseguenze biologiche sulla salute non intenzionali. Ovvero, segnala ai Paesi Membri dell'Unione Europea come non possa ritenersi nullo il rischio sulla salute e si debba provvedere a uno studio scientifico per valutare gli impatti sulla salute. Infatti, sempre al punto 4.4, riporta "5G networks will soon be rolled out for mobile phone and smart device users. How exposure to electromagnetic fields could affect humans remains a controversial area, and studies have not yielded clear evidence of the impact on mammals, birds or insects. The lack of clear evidence to inform the development of exposure guidelines to 5G technology leaves open the possibility of unintended biological consequences.";
- a marzo 2019, l'Advisory Group composto da 29 scienziati di 18 Paesi diversi ha definito le priorità per il programma nel periodo 2020-2024 per lo IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) dell'OMS indicando tra esse la rivalutazione e riclassificazione degli effetti delle onde elettromagnetiche anche a seguito dei risultati degli studi scientifici degli ultimi anni, così come richiesto da tempo da diversi scienziati a livello internazionale;

RILEVATO CHE

- le modifiche introdotte con Decreto Legge n. 179/2012 presentano due aspetti fortemente critici e in contrasto rispetto allo scopo di sicurezza e salute previsto dalla Raccomandazione Europea n. 1999/519/CE e dalla Direttiva Europea 2013/35/UE:
 - il valore mediato nelle 24 ore comporta che nella stima previsionale siano prese in considerazione anche le ore notturne che, normalmente, presentano valori di emissioni molto basse consentendo quindi all'operatore di poter rientrare in media anche se nelle ore diurne la popolazione è esposta a valori ben più alti del limite previsto;
 - il passare a una stima previsionale basata su dati forniti dall'operatore pone dubbi in merito al conflitto di interessi che si genera in quanto i dati del controllato per valutare il superamento dei limiti sono forniti al controllore direttamente dal controllato stesso;

- la Direttiva Europea 2013/35/UE recepita con D.Lgs. 159/2016, pur considerando i soli effetti termici, riprende quanto riportato nella raccomandazione europea e indica che per il calcolo del superamento dei limiti riportati si debba utilizzare il valor medio calcolato su un periodo di 6 minuti, in controtendenza con quanto invece si è indicato mediante il Decreto Legge n. 179/2012;
- la Risoluzione del Consiglio Europeo n. 1815 del 2011 richiede a tutti i Paesi membri di "prendere tutte le misure ragionevoli per ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici" e "L'Assemblea raccomanda vivamente di applicare il principio di precauzione (così come ragionevolmente raggiungibile) che copre sia i cosiddetti effetti termici, sia gli effetti atermici o biologici delle emissioni elettromagnetiche";
- la Linea Guida "Europa EM-EMF" 2016 riporta che "esiste una forte evidenza che l'esposizione a lungo termine a determinati livelli di EMF rappresenta un fattore di rischio per malattie quali alcuni tumori, malattia di Alzheimer, ..." e che "I sintomi comuni di EHS (ipersensibilità elettromagnetica) includono mal di testa, difficoltà di concentrazione, problemi di sonno, depressione, mancanza di energia, stanchezza e sintomi di influenza";
- dalla audizione ARPA è emersa in relazione al 5G la "necessità di seguire la sperimentazione per la messa a punto delle tecniche di valutazione teorica e sperimentale dell'esposizione alle emissioni elettromagnetiche ed il monitoraggio delle attività" prima di procedere con una dislocazione sul territorio;
- il dottor Pietro Comba dell'Istituto Superiore di Sanità, Dirigente di ricerca nel Dipartimento Ambiente e Salute e responsabile del reparto di epidemiologia ambientale e sociale, sostiene che, al di sopra di valori di 0,3-0,4 microtesla, aumentano, oltre le leucemie infantili, diversi tipi di tumori e che più volte la Magistratura ha ribadito come bisogna intervenire anche se non ci sono casi di malattie conclamate perché quando si tratta di proteggere la popolazione non conta solo il danno ma anche il rischio;
- a marzo 2019, la Ministra Regionale per l'Ambiente di Bruxelles Céline Fremault ha di fatto bloccato lo sviluppo nel proprio territorio della nuova tecnologia 5G fino a quando non saranno eseguiti studi scientifici approfonditi per valutare i rischi per la salute dovuti all'esposizione alle onde elettromagnetiche;
- il 13 marzo 2019 il Tribunale di Monza ha condannato INAIL per riconoscere la malattia professionale causata dall'esposizione alle onde elettromagnetiche, consolidando la posizione della Magistratura italiana sempre più propensa nel riconoscere il legame tra effetti biologici ed esposizione;
- da ogni audizione, dagli studi scientifici a disposizione e dalla normativa attuale, emerge come non ci sia alcuna reale conoscenza degli impatti sulla salute e sull'ambiente dovute all'utilizzo di frequenze in un range mai applicato in larga scala;

- in un articolo del Guardian del 4 maggio 2019, è stato riportato come le frequenze adottate dal 5G potrebbero mettere a rischio le previsioni del tempo e creare forte incertezza nell'individuazione di eventi atmosferici importanti. Infatti, Tony McNally del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio ha confermato al Guardian che "Il modo in cui viene introdotto il 5G potrebbe seriamente compromettere la nostra capacità di prevedere grandi tempeste. Alla fine potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte. Siamo molto preoccupati per questo";

VALUTATO CHE

- come emerso dalle audizioni, il Comune ha la competenza riconosciutagli dalla normativa nazionale e regionale per regolamentare e pianificare l'installazione delle antenne per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici senza precludere il servizio gestito dagli operatori attuando, quindi, una zonizzazione elettromagnetica analoga alla zonizzazione acustica;
- è necessario che tale attività sia svolta da un ente che fornisca adeguata istruttoria tecnica e risulti esperto nelle attività di analisi, sviluppo e implementazione di Piani di Localizzazione Antenne, ovvero di effettuare una zonizzazione elettromagnetica in analogia, ad esempio, alla zonizzazione acustica;
- i controlli, da normativa, devono essere eseguiti considerando anche la sezione verticale del corpo umano e non solo la distanza, ed è necessario che il Piano Localizzazione Antenne sia sviluppato secondo un piano 3D, considerando anche le diverse quote e non solo le distanze rispetto al punto di emissione;
- la zonizzazione elettromagnetica permetterebbe una semplificazione delle pratiche autorizzative e di controllo per le nuove installazioni o l'aggiornamento delle esistenti; dal lato uffici si potrebbe verificare in modo rapido se le richieste pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno risultano ricadere in un'area con elevati valori espositivi o meno, tutelando salute e ambiente, mentre dal lato gestori permetterebbe loro di avere maggiore consapevolezza delle zone con scarsa qualità servizio e livelli emissivi considerando tutti i sistemi esistenti e le condizioni in cui si andranno a eseguire le attività;
- si rende necessario valutare la predisposizione di una rete diffusa di monitoraggio permanente dell'elettrosmog che consenta il controllo costante dell'ambiente e sia liberamente accessibile ai cittadini per visualizzare la situazione emissiva esistente;
- gli studi che saranno condotti dallo IARC nei prossimi 5 anni potrebbero portare a una variazione della classificazione di pericolosità di tutti i campi elettromagnetici;
- tra i vari compiti previsti dalla Legge n. 36/2001 di competenza del Ministero della Sanità era previsto di provvedere a una valutazione dei pericoli legati all'elettrosmog, anche nel rispetto della regolamentazione europea ed è pertanto necessario, anche in ragione dei

- recenti sviluppi e studi, avviare uno studio indipendente prima di procedere con la dislocazione definitiva su tutto il territorio nazionale della nuova tecnologia 5G;
- in mancanza di studi che definiscano in modo chiaro e indipendente quali sono i reali pericoli legati all'elettrosmog, tanto più in relazione al 5G, nel rispetto del principio di precauzione e tenendo in conto che lo stesso IARC sta rivalutando gli effetti, è necessario che la Città di Torino ponga un'attenzione crescente nella dislocazione della nuova tecnologia in relazione ai potenziali rischi su salute e ambiente;
 - il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 aprile 2019, cosiddetto Decreto dell'Area Industriale di Crisi Complessa di Torino, ritiene "condivisibile dare impulso all'innovazione nell'ambito della sanità e della ricerca scientifica e alta formazione attraverso l'implementazione di apposite infrastrutture di eccellenza";
 - quando si affrontano i temi della sostenibilità ambientale è necessario iniziare a discutere e agire anche in relazione all'inquinamento da onde elettromagnetiche, il cosiddetto elettrosmog, che sembra presentare rischi sulla salute che vanno valutati e approfonditi in analogia con quanto è stato sempre fatto, ad esempio, per quel che riguarda la qualità dell'aria;

IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta per propria competenza a:

- 1) predisporre in tempi rapidi un Piano di Localizzazione Antenne, ovvero una zonizzazione elettromagnetica, tramite un ente terzo e indipendente esperto nella predisposizione di tali piani, passando attraverso le opportune procedure: Manifestazione Interessi, Me.Pa., eccetera;
- 2) valutare la creazione di una infrastruttura sul territorio per il monitoraggio in continuo dei valori di esposizione ai campi elettromagnetici mediati sui 6 minuti, come da raccomandazione europea, con indicazione delle nuove installazioni programmate e disponibili ai cittadini su portale georeferenziato da svilupparsi in collaborazione con ARPA Piemonte, Città Metropolitana e Regione Piemonte in analogia a quanto esistente per il monitoraggio della Qualità dell'Aria;
- 3) avviare un progetto di sensibilizzazione ed educazione ambientale negli istituti scolastici sul tema del corretto utilizzo dei dispositivi elettronici per minimizzare i rischi legati all'esposizione a campi elettromagnetici;
- 4) dare agli uffici comunali come linea guida base, nel rispetto del Decreto del 28 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente, che in tutti gli edifici pubblici, con particolare attenzione per le scuole, si proceda alla cablatura degli stessi o mediante utilizzo della PowerLine Connection in luogo di altre tipologie di tecnologie;

- 5) predisporre un modello standard di targa adesiva da far applicare ai gestori sulle antenne installate in luoghi accessibili al pubblico contenente almeno l'indicazione della presenza di una antenna in tal punto e delle distanze minime da tenersi per non entrare nella zona di divieto permanenza che deriva dall'applicazione dei limiti di legge, prevedendo altresì la possibilità di delimitare tali zone per evitare la permanenza involontaria;
- 6) prevedere che tutte le richieste di nuova installazione o aggiornamento stazioni radio base, a partire dal prossimo 31 dicembre 2019, siano fatte nel rispetto della zonizzazione elettromagnetica prevista nel piano localizzazione antenne e siano accompagnate da un documento di valutazione rischi sulla salute pubblica predisposto dal gestore per ciascuna richiesta presentata;
- 7) dare indicazione, all'interno del Gruppo di Coordinamento e Controllo istituito con Decreto del MISE del 16 aprile 2019 e tenendo in conto anche dell'avvio del nuovo Parco della Salute, affinché sia implementato sul territorio della città di Torino un centro scientifico di eccellenza in ambito sanitario per la ricerca e formazione in relazione a tutti gli effetti su salute e ambiente dovuti all'esposizione a breve e lungo termine a campi elettromagnetici;
- 8) richiedere alla Città Metropolitana di Torino di riattivarsi, in collaborazione con tutte le Amministrazioni impattate oltre che la Città di Torino stessa, per dare piena attuazione al piano di risanamento dell'ambito del Colle della Maddalena sia per scongiurare ulteriori chiusure del parco per effetto degli sforamenti sia per ridurre il rischio di esposizione della popolazione;
- 9) richiedere alla Regione Piemonte di avviare in tempi rapidi la Valutazione di Impatto Ambientale, richiesta dalla mozione regionale, in relazione ai potenziali effetti sulla salute dei campi elettromagnetici che possa fornire delle informazioni utili sia per gli studi scientifici di cui al punto 11 sia per predisporre una campagna informativa regionale in relazione alla corretta applicazione del principio di precauzione per minimizzare gli effetti legati all'esposizione;
- 10) richiedere alla Regione Piemonte di valutare, nel rispetto della Risoluzione n. 1815/2011 dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, il riconoscimento dell'elettrosensibilità come disabilità, analogamente a quanto fatto dalla sola Regione Basilicata nel 2013;
- 11) attivarsi presso il Ministero della Sanità e il Ministero dell'Ambiente, anche passando per tramite di ANCI, affinché sia avviato uno studio scientifico ed indipendente sui potenziali rischi sulla salute causati dall'esposizione ai campi elettromagnetici, non solo a breve termine ma anche a lungo termine e per valori sottosoglia, e in conseguenza dei recenti studi scientifici e della recente posizione dello IARC sul tema sia predisposto un piano di monitoraggio dei possibili effetti sanitari su persone e animali istituendo una commissione di vigilanza permanente sugli effetti dell'elettrosmog;

- 12) richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'abrogazione dell'articolo 14 comma 8 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 ripristinando quanto previsto dal DPCM del 8 luglio 2003 sulla media dei 6 minuti per il calcolo dello sfornamento dei limiti e non utilizzando più il valore mediato sulle 24 ore che risulta essere in contrasto con la normativa europea e anche con la normativa italiana nei luoghi di lavoro;
 - 13) richiedere al Ministero dell'Ambiente, di concerto con i Ministeri della Sanità e dell'Istruzione di dare avvio al piano di educazione ambientale previsto dall'articolo 10 della Legge n. 36/2001 e mai attuato con conseguente condanna da parte del TAR del Lazio n. 500 del 15 gennaio 2019;
 - 14) avviare un Tavolo comunale permanente, con il coinvolgimento almeno di ARPA, ASL, Università, Politecnico e Ordine dei Medici avente lo scopo di predisporre un piano di informazione e sensibilizzazione in relazione agli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici e alle corrette pratiche da seguire per ridurre gli impatti volto a dare la più ampia divulgazione alla cittadinanza.
-